Conto corrente con la Posta

Anno 78° — Numero 55

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 6 marzo 1937 - Anno XV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 — 50-033 — 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annuo L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1936

1937

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 24 settembre 1936-XIV, n. **2478.**

Estensione a favore del comune di Brescia delle disposizioni delle leggi 12 giugno 1896, n. 303, e 18 luglio 1911, n. 799, concernenti le opere di fognatura della città di Torino, e approvazione del regolamento speciale per la esecuzione delle disposizioni medesime in detto Comune.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la domanda del comune di Brescia, diretta ad ottenere l'estensione in suo favore delle disposizioni delle leggi 12 luglio 1896, n. 303, e 18 luglio 1911, n. 799, concernenti le opere di fognatura della città di Torino, nonchè l'approvazione del regolamento speciale per l'esecuzione delle disposizioni medesime in detto Comune;

Esaminati gli atti;

Veduto il progetto generale per la costruzione della fognatura cittadina del comune di Brescia, redatto, sotto la data del 21 novembre 1921, dall'Ufficio tecnico municipale ed approvato da quel Consiglio comunale con atto in data 14 gennaio 1922, n. 953;

Veduto il parere emesso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici in merito al predetto progetto, nell'adunanza del 13 dicembre 1924, e ritenuto che alle relative prescrizioni emendative si è, da parte del comune di Brescia, adempiuto;

Veduti gli atti comprovanti l'eseguita pubblicazione del progetto medesimo, a norma e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Veduto il testo del regolamento per il servizio delle immissioni nei canali della fognatura cittadina del comune di Brescia, deliberato da quel podestà con atto in data 8 marzo 1930, n. 5088;

Veduti i pareri favorevoli espressi, ai termini dell'art. 2 della legge 18 luglio 1911, n. 799, dal Consiglio provinciale sanitario e dalla Giunta provinciale amministrativa di Brescia, in data, rispettivamente, del 29 ottobre e del 10 novembre 1930;

Veduto il nuovo testo del predetto regolamento, deliberato dal podestà di Brescia con atto in data 2 ottobre 1933, numero 25670, in dipendenza della sopravvenuta emanazione del testo unico per la finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Veduti i pareri espressi, in merito all'anzidetto testo di regolamento, dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e dal Consiglio di Stato, nelle rispettive adunanze del 13 settembre e del 18 dicembre 1934;

Veduto il nuovo testo del ripetuto regolamento, deliberato dal podestà di Brescia con atto in data 22 gennaio 1935, numero 2479, tenendo conto delle operazioni mosse dagli alti consessi sopraindicati in merito al precedente schema;

Veduto il testo definitivo del ridetto regolamento, deliberato dal podestà di Brescia con atto in data 22 marzo 1935, n. 6500, onde coordinare le disposizioni del regolamento medesimo alle varianti introdottevi in precedenza ed alle vigenti disposizioni legislative;

Udito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Veduti gli articoli 2 e 3 della legge 18 luglio 1911, n. 799;

Veduti gli articoli 253 e 247 del testo unico per la finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono estese al comune di Brescia le disposizioni dell'art. 8 della legge 12 luglio 1896, n. 303.

Art. 2.

E' dichiarata la pubblica utilità dei lavori contemplati dal suindicato progetto per la costruzione della fognatura cittadina del comune di Brescia, ed è assegnato il termine di anni cinque, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, per il compimento dei lavori stessi e delle relative espropriazioni.

Art. 3.

E' approvato il regolamento per il servizio delle immissioni nei canali della fognatura del comune di Brescia, deliberato da quel podestà con atto in data 22 marzo 1935, numero 6500.

Detto regolamento sarà vistato, d'ordine Nostro, dal Nostro Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 24 settembre 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *marzo* 1937 - *Anno XV*
Atti del Governo, registro 383, *foglio* 1. — MANCINI.

REGIO DECRETO 31 dicembre 1936-XV, n. **2479.**

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Varazze ad applicare contemporaneamente le imposte di soggiorno e di cura.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la domanda, con la quale il podestà di Varazze e commissario straordinario dell'Azienda autonoma della locale stazione di soggiorno chiede, in esecuzione di proprie deliberazioni 11 e 26 agosto 1936-XIV, l'autorizzazione ad applicare, in aggiunta all'imposta di cura, l'imposta di soggiorno a carico di coloro che dimorino nel Comune per un periodo inferiore ai cinque giorni, nella misura del dieci per cento sul prezzo di locazione delle camere o di altro alloggio occupato in alberghi e pensioni;

Ritenuto che con decreto Ministeriale 31 dicembre 1934, venne confermato il riconoscimento al comune di Varazze delle particolari caratteristiche di stazione di soggiorno;

Considerato che l'applicazione del tributo si addimostra necessaria per fronteggiare spese di carattere inderogabile attinenti all'incremento ed allo sviluppo della stazione di soggiorno di Varazze;

Veduto il parere favorevole espresso dalla Giunta provinciale amministrativa di Savona in seduta del 6 ottobre 1936;

Veduti gli articoli 170 e 173, comma terzo, del testo unico sulla finanza locale, approvato con Nostro decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Amministrazione comunale di Varazze è autorizzata ad applicare, in aggiunta all'imposta di cura, l'imposta di soggiorno a carico di coloro che dimorino nel Comune per un periodo inferiore ai cinque giorni, nella misura del dieci per cento sul prezzo di locazione delle camere o di altro alloggio occupato in alberghi e pensioni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1936 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti addì 3 marzo 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 383, foglio 6. — MANCINI.

LEGGE 7 gennaio 1937-XV, n. 185.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 2044, che porta modificazione al R. decreto-legge 17 settembre 1925, n. 1819, riguardante la costituzione delle Commissioni d'inchiesta sui sinistri marittimi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 2044, che porta modificazione al R. decreto-legge 17 settembre 1925, n. 1819, riguardante la costituzione delle Commissioni d'inchiesta sui sinistri marittimi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — LESSONA — SOLMI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 7 gennaio 1937-XV, n. 186.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 2042, riguardante modificazioni alla legge 23 luglio 1896, n. 318, nella parte relativa alla tassa di ancoraggio per le navi che compiono crociere turistiche.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 2042, riguardante modificazioni alla legge 23 luglio 1896, n. 318, nella parte relativa alla tassa di ancoraggio per le navi che compiono crociere turistiche.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL — ALFIERI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 11 gennaio 1937-XV, n. 187.

Conversione in legge del R. decreto-legge 8 ottobre 1936-XIV, n. 2018, che modifica gli articoli 4, 11 e 15 del R. decreto-legge 2 novembre 1933-XII, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934-XII, n. 367, che disciplina l'importazione, la lavorazione, il deposito e la distribuzione degli oli minerali e dei carburanti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 8 ottobre 1936-XIV, n. 2018, che modifica gli articoli 4, 11 e 15 del R. decreto-legge 2 novembre 1933-XII, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934-XII, n. 367, che disciplina l'importazione, la lavorazione, il deposito e la distribuzione degli oli minerali e dei carburanti.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL — LANTINI — COBOLLI-GIGLI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 14 gennaio 1937-XV, n. 188.

Conversione in legge del R. decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1703, con il quale è stato prorogato di anni sette il termine assegnato al comune di Palermo dalla legge 19 luglio 1894, n. 344, e dalle leggi 1° giugno 1922, n. 728, ed 8 giugno 1931-IX, n. 744, per l'attuazione del piano di risanamento della città di Palermo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1703, con il quale è stato prorogato di anni sette il termine assegnato al comune di Palermo dalla legge 19 luglio 1894, n. 344, e dalle leggi 1° giugno 1922, n. 728, ed 8 giugno 1931-IX, n. 744, per l'attuazione del piano di risanamento della città di Palermo e sono state dettate norme per l'esecuzione dei lavori.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — DI REVEL — SOLMI — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 18 gennaio 1937-XV, n. 189.

Conversione in legge del R. decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 2043, recante disposizioni per l'assistenza e la cura degli affetti da forme di parkinsonismo encefalitico.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 2043, recante disposizioni per l'assistenza e la cura degli affetti da forme di parkinsonismo encefalitico.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO 22 febbraio 1937-XV, n. 190.

Norme per l'applicazione del R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1744, istitutivo di un'imposta straordinaria progressiva sui dividendi delle società commerciali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 7 del R. decreto-legge 5 ottobre 1936, numero 1744, convertito, con emendamenti, nella legge 14 gennaio 1937, n. 91;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia e col Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'imposta straordinaria progressiva sui dividendi delle società commerciali, istituita col R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1744, colpisce la somma complessiva di cui si è deliberata la distribuzione nel corso di ciascun esercizio o dopo la chiusura di esso, dalle società commerciali e dagli enti pubblici e privati aventi fini industriali e commerciali, sia che la distribuzione abbia per oggetto gli utili dell'esercizio stesso, sia che abbia per oggetto riserve costituite negli esercizi precedenti, per la parte di tale somma che sia superiore al 6 % in rapporto al capitale versato ed alle riserve esistenti in bilancio alla chiusura dei singoli esercizi.

L'imposta si applica a cominciare dall'esercizio in corso all'entrata in vigore del Regio decreto-legge sopra citato. Si applica, inoltre, all'esercizio 1935-1936, chiuso anteriormente all'entrata in vigore del R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1744, sempre quando l'esercizio 1934-35 sia caduto sotto il regime stabilito dal citato R. decreto-legge 5 settembre 1935, n. 1613.

Art. 2.

A formare la somma complessiva di cui all'articolo precedente concorre, con gli utili dell'esercizio e con le riserve costituite negli esercizi precedenti, ogni reddito o beneficio, anche in natura; e vi concorrono pure le somme attribuite al Consiglio di amministrazione o a singoli amministratori a titolo di partecipanza agli utili netti del bilancio per la parte eccedente il 6 % degli utili stessi o la maggior percentuale prevista dagli statuti in vigore o da regolari deliberazioni dell'assemblea, gli uni e le altre di data anteriore alla data di pubblicazione del R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1744.

Non si fa luogo all'applicazione dell'imposta nei casi di scioglimento delle società ai sensi dell'art. 189 del Codice di commercio, tranne che non si tratti dell'anticipato scioglimento di cui al n. 6 dello stesso articolo.

Art. 3.

Nel caso in cui, nei tre esercizi immediatamente anteriori a quello cui si riferiscono le distribuzioni previste nei precedenti articoli, siano state fatte, ai titoli indicati negli articoli stessi, distribuzioni eccedenti il 6 %, l'imposta medesima si applica sulla cifra eccedente la media di tali distribuzioni, con l'aliquota propria dello scaglione, quando la media non sia superiore all'8 %, e con l'aliquota ridotta alla metà, quando essa sia superiore all'8 %.

Se gli esercizi immediatamente anteriori a quello dal quale ha inizio l'applicazione dell'imposta straordinaria fossero meno di tre, la media di cui al comma precedente

è calcolata sul numero degli esercizi che la società o l'ente ha effettivamente avuti, fatto il debito ragguaglio nel caso che il primo esercizio sia stato di durata inferiore ad un anno.

Per stabilire la media di cui al presente articolo si tiene conto delle percentuali rapportate al capitale versato ed alle riserve esistenti in bilancio alla chiusura di ciascuno degli esercizi sui quali la media stessa deve essere calcolata.

Art. 4.

Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le società anonime ed in accomandita per azioni e gli enti che — ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge 8 giugno 1936, n. 1231 — sono soggetti all'accertamento dell'imposta di ricchezza mobile in base alle risultanze dei bilanci annuali, devono presentare, ai fini dell'imposta straordinaria progressiva, ai competenti Uffici distrettuali delle imposte, una dichiarazione contenente le seguenti indicazioni:

a) ammontare del capitale versato e delle riserve risultanti dal bilancio relativo all'esercizio approvato nell'anno precedente;

b) ammontare complessivo delle somme distribuite od assegnate ai soci per l'esercizio medesimo, compreso in tale ammontare il valore attribuito ai beni in natura e comprese le partecipanze sugli utili netti di bilancio a favore dei soci amministratori, nei limiti indicati al precedente art. 2;

c) ammontare della parte delle somme di cui alla lettera precedente costituita da utili derivanti da attività esplicate nelle Colonie italiane a mezzo di filiali costituite sotto forma di società autonome o a mezzo di succursali con gestione distinta da quella della sede centrale, o derivanti da partecipazioni in società operanti esclusivamente nelle Colonie italiane;

d) rapporto percentuale delle somme di cui alla precedente lettera *b*) con l'ammontare del capitale e delle riserve di cui alla precedente lettera *a*);

e) media — se del caso — delle distribuzioni, ai sensi ed agli effetti del precedente art. 3;

f) imposta straordinaria progressiva sulle somme eccedenti il 6 %, o eccedenti la media di cui alla precedente lettera *e*), ripartita secondo i diversi scaglioni e le relative aliquote.

Art. 5.

Nella dichiarazione ai fini dell'imposta del 10 %, da presentarsi entro il 31 gennaio di ciascun anno ai sensi dello art. 6 del R. decreto-legge 7 settembre 1935, n. 1627, convertito con modificazioni nella legge 13 gennaio 1936, n. 76, le società, istituti ed enti di cui al Regio decreto medesimo, in quanto soggetti all'imposta straordinaria progressiva, devono indicare l'ammontare degli utili, redditi, riserve e benefici assegnati ai soci e l'importo dell'imposta straordinaria progressiva alla quale le somme suddette sono state assoggettate. Devono specificare altresì, distintamente, l'ammontare degli utili, redditi, riserve e benefici riferentisi ai titoli azionari non intestati nonchè quello dei frutti dei titoli a reddito fisso pure non intestati e comunicare tutti gli estremi del versamento al conto corrente postale con l'indicazione nominativa dei possessori dei titoli intestati e l'ammontare dei frutti ad essi corrisposti, a mente della disposizione contenuta all'art. 3 del R. decreto-legge 7 settembre 1935, n. 1627.

Art. 6.

Per le società ed enti tassabili, agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile, in base a bilancio, che vengano messi in liquidazione a seguito di scioglimento anticipato di cui al n. 6 dell'art. 189 Codice di commercio, l'imposta straordinaria progressiva è applicata sugli utili distribuiti in eccedenza al 6 % o alla media degli utili distribuiti negli esercizi precedenti di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1744, non tenendosi alcun conto delle riserve eventualmente esistenti in bilancio.

Nei casi in cui la liquidazione si protragga oltre l'anno, l'imposta è applicata, a mente del comma precedente, alla chiusura della liquidazione sulla base dell'ammontare complessivo di tutti gli utili di liquidazione risultanti dal bilancio finale.

Per le società ed enti che si trovavano già in liquidazione all'entrata in vigore del R. decreto-legge 5 ottobre 1936, numero 1744, non sono applicabili le disposizioni del Regio decreto stesso.

Le società ed enti alla chiusura della liquidazione sono tenuti a presentare la dichiarazione con l'indicazione dello ammontare complessivo degli utili di liquidazione distribuiti ai sensi dei precedenti comma primo e secondo, in rapporto all'ammontare del capitale restituito ai soci.

Art. 7.

Le società ed enti, per i quali la tassazione ai fini della imposta di ricchezza mobile è eseguita con le norme comuni ai privati contribuenti, entro un mese dalla chiusura dei singoli esercizi devono presentare, ai fini dell'imposta straordinaria progressiva, ai competenti Uffici distrettuali delle imposte, una dichiarazione contenente le seguenti indicazioni:

1) ammontare del fondo comune, costituito dalle quote conferite dai singoli soci, e dei conti correnti con i propri soci, l'uno e gli altri esistenti alla chiusura dei singoli esercizi, sempre quando detti conti correnti risultino dimostrati da documenti contabili probatori e siano anteriori di almeno quattro mesi alla data di chiusura dell'esercizio;

2) ammontare del reddito definitivamente iscritto, per l'anno nel quale si è chiuso l'esercizio cui la dichiarazione si riferisce, ai fini della imposta di ricchezza mobile, intendendosi tale reddito integralmente distribuito come utile ai soci;

3) ammontare della parte del reddito di cui al numero precedente, che sia costituito da utili derivanti da attività svolte nelle Colonie italiane a mezzo di succursali, con gestione distinta da quella della sede centrale;

4) rapporto percentuale del reddito di cui al precedente n. 2 — detratta la parte di cui al successivo n. 3 — con l'ammontare del fondo comune e dei conti correnti, di cui al precedente n. 1;

5) media — se del caso — delle percentuali tra il reddito mobiliare definitivamente iscritto per ciascuno degli esercizi di cui al precedente art. 3 e l'ammontare del fondo comune e dei conti correnti esistenti alla chiusura degli esercizi medesimi ai sensi del n. 1 del presente articolo;

6) imposta straordinaria progressiva sulla cifra eccedente il 6 % o eccedente la media di cui al precedente n. 5, ripartita secondo i diversi scaglioni e le relative aliquote.

Art. 8.

Qualora, al momento in cui è presentata la dichiarazione ai fini dell'imposta straordinaria progressiva, il reddito di ricchezza mobile iscritto per l'anno nel quale si è chiuso l'esercizio cui la dichiarazione stessa si riferisce non sia definitivamente accertato, la società o l'ente cui sia applicabile il precedente articolo 7 deve indicare l'ultimo reddito definitivamente accertato, che l'Ufficio distrettuale prenderà a base per la liquidazione provvisoria dell'imposta straordi-

naria progressiva, salvi l'eventuale tassazione suppletiva o rimborso sulla base del definitivo accertamento del reddito mobiliare relativo all'anno per il quale la dichiarazione fu presentata.

Nel caso che, al momento in cui è presentata la dichiarazione ai fini dell'imposta straordinaria progressiva non sia stato eseguito alcun definitivo accertamento per imposta di ricchezza mobile, la società o l'ente deve indicare il reddito mobiliare dichiarato ai fini di quest'ultima imposta e sul medesimo è provvisoriamente liquidata l'imposta straordinaria progressiva, salva l'eventuale tassazione suppletiva del comma precedente.

Art. 9.

Per le società ed enti di cui all'art. 7 del presente decreto, l'imposta straordinaria sugli utili di liquidazione sarà applicata annualmente con le norme contenute nell'articolo stesso, non tenendosi, però, conto ai fini della determinazione delle percentuali, dei conti correnti dei soci che eventualmente esistessero anche durante il periodo della liquidazione.

Art. 10.

Per l'accertamento dell'imposta straordinaria progressiva valgono le disposizioni vigenti per l'accertamento dell'imposta di ricchezza mobile, per tutto quanto non sia espressamente regolato dal presente decreto.

L'imposta straordinaria progressiva risultante dalla liquidazione operata sulla base della dichiarazione presentata dalle società e dagli enti ai sensi dei precedenti articoli 4, 6 ultimo comma, 7 e 8 sarà iscritta nei primi ruoli in formazione immediatamente dopo la presentazione della dichiarazione stessa, salvo l'iscrizione in ruolo straordinario, riscuotibile nelle normali sei rate, dell'eventuale supplemento d'imposta, dovuto ai sensi del precedente art. 8.

Art. 11.

L'azione della Finanza per la rettifica delle dichiarazioni e per gli accertamenti d'ufficio ai fini dell'imposta straordinaria progressiva, si prescrive nel termine di un anno decorrente dal giorno in cui fu presentata la dichiarazione o in cui venne a scadere il termine per la presentazione di essa, ferma restando la disposizione dell'art. 8 del R. decreto-legge 7 settembre 1935, n. 1627, convertito con modificazioni nella legge 13 gennaio 1936, n. 76, circa la prescrizione delle azioni per gli accertamenti d'ufficio e per la rettifica delle dichiarazioni ai fini dell'imposta del 10% sui frutti dei titoli al portatore, presentate in conformità al precedente art. 5.

Disposizioni transitorie.

Art. 12.

Qualora, alla data di pubblicazione del presente decreto, i termini stabiliti agli articoli 4 e 7 per la presentazione della prima dichiarazione siano già scaduti, ovvero il periodo di tempo ancora restante per la loro scadenza sia inferiore ad un mese, detta dichiarazione dovrà essere presentata entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 13.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

DI REVEL — SOLMI — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *marzo* 1937 - *Anno XV*
Atti del Governo, registro 383, *foglio* 7. — MANCINI.

REGIO DECRETO 25 febbraio 1937-XV.
Costituzione del Consiglio generale del Banco di Sicilia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 7 dello statuto del Banco di Sicilia, approvato con R. decreto-legge 27 novembre 1927-VI, n. 2211, convertito nella legge 3 gennaio 1929-VIII, n. 55;
Viste le deliberazioni dei Consigli provinciali dell'economia corporativa, con le quali sono state proposte le terne per la scelta dei rappresentanti nel Consiglio generale del predetto Banco;
Visto l'art. 14 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;
Sentito il Comitato dei Ministri, di cui al citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Consiglio generale del Banco di Sicilia, Istituto di diritto pubblico con sede in Palermo, è così costituito:
— dall'on. prof. Di Marzo Salvatore, presidente;
— dal capo del comune di Palermo;
— dal capo dell'Amministrazione provinciale di Palermo;
— dai seguenti rappresentanti della provincia di Palermo:
a) cav. dott. Inglese Antonio, per gli agricoltori,
b) conte cav. di gr. cr. Tagliavia Salvatore, per i commercianti,
c) comm. ing. Lo Presti Stefano, per gli industriali;
— dai seguenti membri, in rappresentanza delle Provincie a fianco di ciascuno segnate:
Comm. prof. D'Andrea Calogero, Agrigento,
Gr. uff. Bartoli Giuseppe, Caltanissetta,
Cav. Giorgianni Arturo, Catania,
Bar. La Via di S. Agrippina Lorenzo, Enna,
Comm. Colussi Carlo, Fiume,
Comm. Profumo Alfredo, Genova,
Bar. Salleo Carmelo, Messina,
On. cav. di gr. cr. cav. del lav. Donzelli Beniamino, Milano,
Cav. avv. Calì Gioacchino, Ragusa,
On. cav. di gr. cr. avv. Caprino Antonello, Roma.
Dott. Conigliaro Gaspare, Siracusa.
On. comm. Vianino Giovanni, Torino,
Comm. Quartana Agostino, Trapani,
Gr. uff. cav. del lav. Sanguinetti Giorgio, Trieste,
Gr. uff. ing. dott. Ravà Beppe, Venezia,

— dal direttore generale;
— dal conte dott. Gaetani Alfonso e dal duca Gutierrez di Spadafora, consiglieri di amministrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 25 febbraio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1937 Anno XV
Registro n. 3 Finanze, foglio n. 10. — GUALTIERI.

(655)

REGIO DECRETO 25 febbraio 1937-XV.

Nomina del duca Gutierrez di Spadafora a consigliere di amministrazione del Banco di Sicilia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto lo statuto del Banco di Sicilia, approvato con R. decreto-legge 27 novembre 1927-VI, n. 2211, convertito nella legge 3 gennaio 1929-VIII, n. 55;

Considerato che occorre provvedere, ai sensi dell'art. 14 del predetto statuto alla nomina di un consigliere di amministrazione del Banco di Sicilia per il quadriennio 1937-40;

Visto l'art. 14 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Sentito il Comitato dei Ministri, di cui al citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il duca Gutierrez di Spadafora è nominato consigliere di amministrazione del Banco di Sicilia, Istituto di diritto pubblico con sede in Palermo, per il quadriennio 1937-40, con l'emolumento annuo di L. 36.000, salvo le riduzioni previste dai Regi decreti-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, e 14 aprile 1934-XII, n. 561.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 25 febbraio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1937 - Anno XV
Registro n. 3 Finanze, foglio n. 9. — GUALTIERI.

(656)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 24 febbraio 1937-XV.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di Carolei in liquidazione ordinaria ed estensione alla stessa della procedura di liquidazione speciale già in atto nei confronti della Banca dell'agricoltura di Cosenza.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Richiamato il proprio decreto del 16 maggio 1936-XIV, col quale venne revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca dell'agricoltura di Cosenza, in liquidazione, e disposta la sostituzione della procedura di liquidazione ordinaria in corso con quella prevista dal titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Vista la deliberazione 16 febbraio 1937-XV con la quale il Comitato dei Ministri, considerati i rapporti esistenti tra la Cassa rurale di Carolei e la Banca dell'agricoltura di Cosenza, disponeva la estensione della procedura di liquidazione speciale in atto per questa ultima alla anzidetta Cassa rurale di Carolei;

Decreta:

È revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di Carolei in liquidazione ordinaria; alla medesima Cassa è estesa la procedura di liquidazione speciale prevista dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, già in atto nei confronti della Banca dell'agricoltura di Cosenza. Parimenti i poteri del commissario liquidatore e del Comitato di sorveglianza della Banca dell'agricoltura di Cosenza sono estesi alla liquidazione della Cassa rurale di Carolei.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 febbraio 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(675)

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1937-XV.

Estensione integrale dell'applicazione della legge 10 gennaio 1935, n. 112, concernente l'istituzione del libretto di lavoro, alle provincie di Asti, Bergamo, Lecce, Livorno, Massa Carrara, Pistoia e Udine.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Veduta la legge 10 gennaio 1935, n. 112, concernente la istituzione del libretto di lavoro;

Veduto il decreto Ministeriale 7 marzo 1936, con il quale è stato approvato il modello del libretto professionale di lavoro previsto dalla legge succitata;

Veduto il decreto Ministeriale 4 maggio 1936, concernente la limitazione temporanea dell'applicazione della legge 10 gennaio 1935, n. 112, ai lavoratori delle aziende industriali;

Veduto l'art. 14 della legge predetta;

Decreta:

Art. 1.

Nelle provincie di Asti, Bergamo, Lecce, Livorno, Massa Carrara, Pistoia e Udine, nelle quali è stato disposto, in via di esperimento, l'impianto di schedari anagrafici per l'occupazione e l'assistenza dei lavoratori, l'applicazione della legge 10 gennaio 1935, n. 112, è estesa a tutti i lavoratori che prestano la loro opera alle dipendenze altrui, escluse le persone indicate nel 2° comma dell'art. 1 della legge 1° gennaio 1935, n. 112, nonchè la gente di mare di 2ª categoria ed i lavoratori portuali.

Art. 2.

Le operazioni inerenti al rilascio dei libretti di lavoro ai lavoranti delle Provincie di cui al precedente art. 1 dovranno essere ultimate entro il 30 giugno 1937-XV.

Per i lavoratori che, prima della scadenza del termine predetto, si debbano trasferire fuori del territorio della Provincia, il rilascio del libretto deve, a loro richiesta, essere effettuato con precedenza assoluta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 febbraio 1937 - Anno XV

Il Ministro: LANTINI.

(668)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze il 22 febbraio 1936-XV ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2293, concernente proroga al 31 dicembre 1937-XVI del termine per ultimare le costruzioni già iniziate, agli effetti della esenzione dall'imposta sui fabbricati.

(669)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

A termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il 27 febbraio 1937-XV è stato presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 127, col quale viene prorogato al 30 giugno 1940 il termine di funzionamento dei Provveditorati alle opere pubbliche con sede in Palermo ed in Cagliari.

(670)

A termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il 2 marzo 1937-XV è stato presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 140, riguardante la applicazione delle tasse fisse minime di registro e di trascrizione ipotecaria sui trasferimenti di immobili a favore di concessionari del comune di Trieste per l'attuazione del piano regolatore di quella città.

(671)

A termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il 2 marzo 1937-XV è stato presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 139, riguardante la esenzione venticinquennale dalle imposte e sovrimposte, comunale e provinciale, sui nuovi fabbricati ultimati nel quinquennio 1936-1940 in dipendenza dei lavori relativi alla sistemazione edilizia del piazzale della Vittoria, ed adiacenze, nella città di Bolzano.

(672)

A termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il 2 marzo 1937-XV è stato presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 2244, che detta norme per l'esecuzione del R. decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 886, portante provvedimenti concernenti l'energia elettrica.

(673)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Guardasigilli, con lettera in data 4 marzo 1937-XV, ha presentato alla Ecc.ma Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 102, contenente disposizioni concernenti il divieto di arruolamento di volontari per la Spagna.

(674)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL' AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione, con modifiche, dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario del canale Bratellari, in provincia di Modena.

Con decreto Ministeriale 23 febbraio 1937-XV, n. 859, è stato approvato, con alcune modifiche, lo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario del canale Bratellari, in provincia di Modena.

(588)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 50

Media dei cambi e dei titoli

del 3 marzo 1937-XV.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	92,93
Francia (Franco)	88,35
Svizzera (Franco)	433,50
Argentina (Peso carta)	5,725
Austria (Shilling)	3,5398
Belgio (Belga)	3,20
Cecoslovacchia (Corona)	66,32
Danimarca (Corona)	4,1485
Germania (Reichsmark)	7,6336
Jugoslavia (Dinaro)	43,70
Norvegia (Corona)	4,67
Olanda (Fiorino)	10,405
Polonia (Zloty)	359,90
Svezia (Corona)	4,7915
Turchia (Lira turca)	15,102
Ungheria (Pengo) (Prezzo di Clearing)	5,6234
Grecia (Dracma) (Prezzo di Clearing)	16,92
Rendita 3,50 % (1906)	73,225
Id. 3,50 % (1902)	71,525
Id. 3,00 % (Lordo)	55,45
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	71,225
Rendita 5 % (1935)	90,975
Obbligazioni Venezie 3,50 %	89 —
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	101,40
Id. id. 5 % - Id. 1941	101,45
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91,875
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,825
Id. id. 5 % - Id. 1944	97,50

CONCORSI

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Diario delle prove scritte del concorso a 35 posti di direttore di aeroporto civile.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il decreto Ministeriale 6 giugno 1936-XIV, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 178 del 3 agosto stesso anno, col quale è stato indetto il concorso per titoli e per esami a n. 35 posti di direttore di Aeroporto civile;

Decreta:

Le prove scritte del concorso predetto avranno luogo in Roma come appresso:

Prova d'italiano: 1° aprile 1937-XV;
Esperimento pratico di telegrafia: 2 aprile 1937-XV.

Roma, addì 1° marzo 1937 - Anno XV

p. Il Ministro
Il Sottosegretario di Stato:
VALLE.

(678)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.